



Venerdi' 10/01/2014

La compensazione del credito IVA dal 16 gennaio 2014

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2013 puo' essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), gia' a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2014 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2013), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma solo entro l'ulteriore limite di 15.000 euro, potra' invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2014 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2014).

Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potra' infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se:

- la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato
- oppure con la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell'organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in piu' F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovra' avvenire esclusivamente con modalita' telematiche (Fisconline/Entratel) e non e' consentito l'utilizzo dell'home banking. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli, ha anche stabilito che la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro, possa essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non puo' essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza.

Chi avesse maturato nel 2012 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2013, potra' proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2012) fino a quando non sara' presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2013, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sara', per cosi' dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2013.

Il "tetto" di 10.000 euro e' infatti riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione.

L'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 stabilì, a decorrere dal 1° gennaio 2001, che il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,



n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fosse fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare; il limite, convertito in 516.456,90 euro non ha più subito aggiornamenti fino al D.L. n. 35 del 6 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 di lunedì 8 aprile 2014 che ha finalmente aumentato il limite, a decorrere dal 2014, a 700.000,00 euro.

Attenzione perché l'articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, che va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. La predetta sanzione non si applica nell'ipotesi di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo stabilito dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (516.456,90 euro fino al 2013 e 700.000,00 dal 2014). In tale circostanza, infatti, si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento di imposte di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al 30% dell'importo indebitamente compensato.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'articolo 31 del decreto legge 78/2010, che ha previsto:

- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Concludiamo precisando che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.